



Città di Lucca

Amministrazione comunale

07 - Settore Edilizia Privata e Ambiente - Dirigente

Ordinanza n. 1710 del 14/08/2024

Oggetto: ORDINANZA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO E DIVIETO DI USO IMPROPRIO DEL'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DA ACQUEDOTTI PUBBLICI IN VARIE LOCALITA' DEL COMUNE DI LUCCA

IL SINDACO

viste:

- la nota della società G.E.A.L. S.p.A. ricevuta in data 09 agosto 2024 Prot. Gen. n. 142299 con la quale il gestore del Servizio Idrico Integrato ha richiesto l'emissione di un'ordinanza per la tutela delle risorse idropotabili per il periodo estivo 2024 per alcune frazioni del Comune di Lucca;
- le zone del territorio comunale individuate da G.E.A.L S.p.A nella suddetta nota per le quali sono state ricevute segnalazioni di cali di pressione riconducibili a consumi anomali sulla rete;
- le previsioni per i prossimi mesi, che indicano una ridotta quantità di precipitazioni e temperature generalmente superiori alla media per le quali si potrebbero avere criticità estese sulla rete;

dato atto:

- di quanto disposto dal Regolamento della Regione Toscana approvato con D.P.G.R. n. 29/R del 26 maggio 2008 (*"Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del Servizio Idrico Integrato"*), che già prevede limitazioni del consumo delle riserve idropotabili vigenti durante l'intero anno solare;

considerata:

- la necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell'aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc., che impone di estendere le limitazioni già previste all'art. 8 comma 2 del Regolamento Regionale sopra richiamato, ad altri usi non strettamente necessari quali a titolo esemplificativo il riempimento di piscine, il lavaggio delle auto, l'innaffiamento di orti e giardini;

richiamati:

- la L.R. n. 69/2011 istitutiva dell'AIT, che agli artt. 10 e 27 attribuisce alla stessa le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel suddetto Regolamento, l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

ORDINA

è fatto assoluto divieto nelle località indicate nella sottostante tabella di utilizzare l'acqua potabile proveniente dagli acquedotti indicati per scopi diversi da quelli igienico-domestici con effetto immediato e fino al 31 agosto 2024:

SISTEMA IDRICO	LOCALITA'
Acquedotto Borellone	- DECCIO DI BRANCOLI



SISTEMA IDRICO	LOCALITA'
	- TRAMONTE - PALMATA - CICIANA - S. PANCRAZIO - TUBBIANO
Acquedotto Piazza di Brancoli	- PIAZZA DI BRANCOLI
Acquedotto Ombreglio di Brancoli	- OMBREGLIO DI BRANCOLI
Acquedotto Gattaiola	- S. MARIA DEL GIUDICE (Via di Catro, Via dei Marinari, Via del Monte, Via di Montealbano, Via di S. Pantaleone) - POZZUOLO
Acquedotto S. Alessio	- ARSINA (Via di Segalato, Via di Arsina, Via della Margine) - TORRE - GUGLIANO - AQUILEA - MASTIANO - SAN CONCORDIO DI MORIANO - PIEVE SANTO STEFANO
Acquedotto di Vinchiana	- MAMMOLI - SALTOCCHIO - S. CASSIANO DI MORIANO - SESTO DI MORIANO - S. GEMIGNANO DI MORIANO - S. LORENZO DI MORIANO - S. MICHELE DI MORIANO - S. QUIRICO DI MORIANO - S. STEFANO DI MORIANO
Acquedotto di Nozzano	- FORMENTALE - STABBIANO

VIETA

pertanto l'uso ed il consumo dell'acqua potabile per le attività non strettamente necessarie quali, a titolo puramente esemplificativo: lavaggio auto, annaffiatura orti e giardini e riempimento piscine, comprese quelle di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive;

INVITA

comunque tutta la cittadinanza ad utilizzare la risorsa idrica esclusivamente per finalità igienico sanitarie.

SIGNIFICA CHE

- l'ordinanza ha validità immediata ed ha durata fino al 31 agosto 2024, salvo eventuali revoche o proroghe o eventuali ulteriori estensioni del divieto in base all'andamento della stagione estiva;



- in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del C.P., si procederà ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 267/2000 con l'applicazione delle sanzioni amministrative da parte degli organi di vigilanza;
- durante il periodo di validità della presente ordinanza, restano comunque fermi gli obblighi e i divieti previsti nel regolamento regionale D.P.G.R.T. n. 29/R del 26.05.2008, per la violazione dei quali la Polizia Municipale è tenuta a trasmettere all'Autorità Idrica Toscana, ai sensi dell'art.27 L.R. 69/2011, il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, per verificare l'introito delle somme dovute quale pagamento in misura ridotta ex-art.16 L. 689/1981 o per l'emissione della relativa ordinanza ex-art.18 L. 689/1981;
- contro il presente provvedimento è ammissibile il ricorso al TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini e nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 104/2010 e dal D.P.R. n. 1199/1971;

DISPONE

la pubblicazione all'albo e l'invio di copia del presente provvedimento alla Prefettura di Lucca, al Comando Polizia Municipale, al Comando Polizia Provinciale, al Comando Stazione Carabinieri Forestali, alla Soc. Geal S.p.A. (gestore del SII) e all'Autorità Idrica Toscana;

DISPONE, inoltre

la diffusione della presente ordinanza attraverso gli organi di informazione locali e la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

IL SINDACO
PARDINI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.